Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 190/07/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' COOP. RADIO GAMMA 5 A.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE SONORA IN AMBITO LOCALE "RADIO GAMMA 5") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

L'AUTORITÁ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 dicembre 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 13 luglio 2007, n.82/07/DICAM/N°PROC.1568/FB, notificato in data 4 agosto 2007, con il quale veniva contestata alla società coop. Radio Gamma 5 A.r.l., titolare dell'emittente per la radiodiffusione sonora in ambito locale *"Radio Gamma 5"*, la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso in data 15 marzo 2007 a partire dalle ore 15:08 il programma intitolato "Magia, Stregoneria e Paganesimo" nel corso del quale vengono pronunciate espressioni offensive del sentimento religioso ed idonee a suscitare nei minori in ascolto atteggiamenti di intolleranza nei confronti dell'istituzione religiosa;

VISTE le memorie giustificative in data 18 agosto 2007 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 51861 del 27 agosto 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- Radio Gamma 5 si propone quale strumento di espressione di libertà di pensiero ed opinioni, riservando la parola a conduttori non professionisti e non retribuiti che si fanno in tal modo portavoce di minoranze che difficilmente troverebbero altrimenti spazio e ascolto;

- il signor Claudio Simeoni nell'ambito dello spazio di programmazione affidatogli in conduzione, ha commentato in diretta alcuni articoli di quotidiani utilizzando linguaggio ed argomenti inaccettabili;

- venuta a conoscenza dell'atto di contestazione, il C.d.A. della soc. coop. Radio Gamma 5 A.r.l. ha immediatamente sospeso il programma "Magia, Stregoneria e Paganesimo" ed i suoi conduttori, sigg.ri Claudio Simeoni e Francesco Scanegatta e si è impegnato ad esercitare maggiori controlli sull'ideazione ed esecuzione dei programmi da trasmettere al fine di garantire il pieno rispetto della normativa vigente;

RILEVATO che le argomentazioni addotte dalla Società a giustificazione dei fatti contestati non vertono sui contenuti della trasmissione oggetto dell'accertamento, che pertanto risultano confermati in violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente in quanto la circostanza che la stessa si sia immediatamente attivata per sospendere la trasmissione oggetto di contestazione ed i suoi conduttori impegnandosi ad esercitare maggiori controlli sulla programmazione, non rileva ai fini dell'attribuzione di responsabilità alla società Coop. Radio Gamma 5 A.r.l. che, essendo titolare del prescritto titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività radiofonica, è tenuta a garantire che i programmi vengano da essa irradiati nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 70.000,00 (settantamila/00), ai sensi dell'articolo 35, comma 2 e 51, comma 5, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in ordine ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 che:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela del sentimento religioso e degli interessi morali ed etici dei radioascoltatori ed in particolare di quelli in età minorile;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto che la società in questione si è attivata per sospendere la trasmissione oggetto di contestazione impegnandosi ad esercitare maggiori controlli sulla programmazione;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Coop. Radio Gamma 5 A.r.l. è titolare del prescritto titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività radiofonica e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 20.000,00 (ventimila/00) pari a quattro volte il minimo edittale;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

ORDINA

alla società Coop. Radio Gamma 5 A.r.l. con sede legale in Caldoneghe (PD), via Belzoni n. 9, esercente l'emittente per la radiodiffusione sonora in ambito locale *"Radio Gamma 5"*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 20.000,00 (ventimila/00), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 177/05, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 190/07/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.
Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.
Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.
Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 21 dicembre 2007

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
M. Caterina Catanzariti
M. Caterina Catanzariti